



Marzo 2021

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE, RS 734.6)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
3.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società.....	1
4.	Rapporto con il diritto europeo	2
5.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), il legislatore è tenuto a elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Nel quadro dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA; RS 0.946.526.81), l'UE ha riconosciuto l'equivalenza al diritto dell'UE della normativa svizzera in materia di sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

In questo senso, i requisiti della direttiva europea 2014/34/UE (direttiva UE «ATEX») sono stati recepiti nel diritto svizzero con l'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6).

A partire dal 16 luglio 2021, il nuovo regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato), applicabile a livello intersettoriale, troverà applicazione anche per l'immissione in commercio di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, con l'istituzione di nuovi diritti e nuovi obblighi per gli operatori economici dell'UE – segnatamente l'obbligo di disporre di un domicilio e un obbligo di dichiarazione esteso. Allo stesso tempo viene ampliata la cerchia degli operatori economici. Contrariamente a quanto avviene oggi, le autorità di sorveglianza del mercato potranno adottare provvedimenti nei confronti di nuove categorie di fornitori di servizi di mercato. Le novità avranno un impatto diretto sugli obblighi relativi alla commercializzazione nell'UE di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e richiederanno pertanto una modifica dell'OASAE.

Al fine di mantenere l'equivalenza tra l'ordinamento giuridico dell'UE e quello svizzero, come convenuto tramite accordi internazionali, con questa revisione parziale si modificano in particolare la terminologia e gli obblighi degli operatori economici in materia di sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, adeguandoli a quelli previsti nel regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche non comportano alcun onere aggiuntivo dal punto di vista finanziario o del personale per Confederazione, Cantoni o Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

L'armonizzazione delle prescrizioni tecniche della Svizzera con quelle dell'UE continua a garantire la libera circolazione tra la Svizzera e l'UE delle merci nel settore degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva nel quadro dell'MRA. L'UE è uno dei principali partner commerciali della Svizzera e l'MRA pone come requisito la garanzia dell'equivalenza tra la legislazione svizzera e quella europea, al fine di eliminare gli ostacoli al commercio e assicurare la libera circolazione delle merci tra la Svizzera e l'UE. Conformemente alle

prescrizioni tecniche dei principali partner commerciali della Svizzera, le disposizioni rivedute soddisfano i nuovi obblighi per gli operatori economici senza creare ostacoli tecnici al commercio.

L'armonizzazione delle nuove norme agevola l'accesso al mercato. L'adeguamento evita inoltre la necessità di produrre serie di prodotti distinte per l'UE e l'obbligo per i fabbricanti svizzeri di designare un importatore o un rappresentante autorizzato nell'UE.

4. Rapporto con il diritto europeo

L'OASAE fa parte dell'MRA e finora è riconosciuta come equivalente al diritto dell'UE. Al fine di garantire l'equivalenza tra la legislazione svizzera e quella dell'UE anche in seguito all'adozione del regolamento UE sulla vigilanza del mercato, l'ordinanza viene adeguata e si aggiornano i capitoli pertinenti dell'allegato dell'MRA.

L'ordinanza riveduta armonizza le prescrizioni tecniche con le basi legali dell'UE e garantisce così anche per il futuro l'assenza di ostacoli allo scambio di merci con lo Spazio economico europeo.

5. Commento ai singoli articoli

Osservazione preliminare

L'articolo 3 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato amplia la cerchia degli operatori economici aggiungendo il fornitore di servizi di logistica e il prestatore di servizi della società dell'informazione e impone loro determinati obblighi. Tali definizioni e obblighi vengono inclusi nell'OASAE svizzera attraverso la presente revisione parziale.

Art. 2 cpv. 1 lett. b^{bis-c}

Vedi commento¹ alla revisione dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b^{bis-c} dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26).

Art. 5 cpv. 2^{bis}

Vedi commento alla revisione dell'articolo 6 capoverso 2 OPBT.

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 5

In merito al capoverso 1^{bis} vedi commento alla revisione dell'articolo 8 capoverso 1^{bis} OPBT. Il capoverso 5 stabilisce congruenza con l'articolo 8 capoverso 5 OPBT e rettifica una disattenzione della precedente revisione. Per il resto, la disposizione è conforme ai requisiti del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 9 cpv. 4

Vedi commento alla revisione dell'articolo 12 capoverso 1^{bis} OPBT.

Art. 17 cpv. 5 e 6

Vedi commento alla revisione dell'articolo 23 capoversi 5 e 6 OPBT.

Art. 18 cpv. 4

Vedi commento alla revisione dell'articolo 24 capoverso 4 OPBT.

¹ Rapporto esplicativo di gennaio 2021 concernente la revisione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(OASAE, RS 734.6)

Art. 19 cpv. 5

Vedi commento alla revisione dell'articolo 25 capoverso 5 OPBT.

Art. 20 cpv. 1^{bis} e 4

Vedi commento alla revisione dell'articolo 26 capoversi 1^{bis} e 3 OPBT.